

**GESTIONE PROVVISORIA DELLA SOPPRESSA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE ASSICURAZIONI SPORTIVE (SPORTASS)**

Situazione patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVO					
C	ATTIVO CIRCOLANTE		Consistenza al 31/12/2012	Consistenza al 31/12/2011	Variazioni
	II	RESIDUI ATTIVI			
	2	Crediti per poste correttive e compensative	2.992,81	347,20	2.645,61
	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	3	Rapporti di conto corrente tra le gestioni e la G.P.S.	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo			2.992,81	347,20	2.645,61

PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO		Consistenza al 31/12/2012	Consistenza al 31/12/2011	Variazioni
	VIII	DISAVANZI ECONOMICI PORTATI A NUOVO			
	1	Disavanzo economico degli esercizi precedenti	-1.236.347,93	-1.040.800,40	-195.547,53
	IX	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO			
	1	Disavanzo economico d'esercizio	-208.617,38	-195.547,53	-13.069,85
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	-1.444.965,31	-1.236.347,93	-208.617,38
E	DEBITI				
	1	DEBITI VERSO FORNITORI			
	5	Debiti per spese d'acquisto di beni di consumo e servizi	240,10	240,10	0,00
	12	Debiti diversi			
		Debiti verso beneficiari di prestazioni	987,85	623,50	364,35
		Rapporti di conto corrente tra le gestioni e la G.P.S.	1.446.730,17	1.235.831,53	210.898,64
		TOTALE DEBITI	1.447.958,12	1.236.695,13	211.262,99
Totale Passivo			2.992,81	347,20	2.645,61

**GESTIONE PROVVISORIA DELLA SOPPRESSA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE ASSICURAZIONI SPORTIVE (SPORTASS)**

Conto economico

		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Variazioni
A.1	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			
	Quote di partecipazione iscritti	2.747,41	2.768,35	-20,94
	Totale valore della produzione	2.747,41	2.768,35	-20,94
B	Costo della Produzione			
B.06	Costi per acquisti di materie prime			
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	-70.582,00	-71.548,94	966,94
	Poste compensative di spese correnti	5.736,81	2.753,36	2.983,45
B.09	Costi per il personale			
	Oneri per personale in quiescenza	-182.996,76	-186.403,80	3.407,04
B.14	Oneri diversi di gestione			
	Oneri tributari	0,00	-30.922,04	30.922,04
	Spese d'amministrazione	-40.866,02	-35.447,98	-5.418,03
	Oneri per il trasferimento allo Stato	-2.164,00	-505,00	-1.659,00
	Totale costo della produzione	-290.871,97	-322.074,41	31.202,44
C	Proventi ed oneri finanziari			
C.16	Reddit e proventi patrimoniali			
	Proventi relativi alla gestione degli Immobili da parte della Soc. IGEL	221.660,85	261.612,82	-39.951,97
C.17	Interessi passivi per anticipazioni dalle gestioni attive			
	Anticipazioni dalle gestioni attive	-31.253,82	-13.940,17	-17.313,65
	Totale proventi ed oneri finanziari	190.407,03	247.672,65	-57.265,62
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.22	Residui insussistenti di spese correnti	0,00	17.295,13	-17.295,13
	Totale proventi ed oneri straordinari	0,00	17.295,13	-17.295,13
F	IMPOSTE D'ESERCIZIO			
F.01	Imposte d'esercizio			
	Tributi diversi ed IRAP	-1.725,85	-1.536,25	-186,60
	Assegnazione al Fondo Imposte	-109.174,00	-139.873,00	30.499,00
	Totale Imposte d'esercizio	-110.899,85	-141.209,25	30.309,30
RISULTATO D'ESERCIZIO		-208.617,38	-195.547,53	-13.069,85
DISAVANZO ECONOMICO		-208.617,38	-195.547,53	-13.069,85

Allegato A

Evoluzione legislativa

Il quadro normativo di riferimento comprende i provvedimenti legislativi di maggior interesse per l'attività dell'Istituto emanati nel corso del 2012 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario suddetto.

Si elencano di seguito i provvedimenti di maggior rilievo:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (G.U. n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212).

Comma 98.

Abroga l'intera disciplina di cui al comma 10, articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, ripristinando, in luogo del Tfr, i trattamenti di fine servizio (Tfs) previgenti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, già liquidati in base alla disciplina ora abrogata, vengono quindi riliquidati d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

In ogni caso, non si provvede al recupero, a carico del dipendente, delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

Comma 99.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo cosiddetto di rivalsa del 2,50%, applicato indebitamente nel periodo di vigenza del regime di trattamento di fine rapporto, sono estinti di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze già emesse restano prive di effetti, con esclusione di quelle passate in giudicato.

Comma 100.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

Comma 231.

Contiene disposizioni in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del

2011.

Comma 233.

Prevede che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base delle date di cessazione dei rapporti di lavoro all'uopo rilevanti.

Comma 234.

Riconosce il beneficio di cui al comma 231 nell'ambito di definiti limiti di importo da applicarsi su base annuale.

Commi 238 a 248.

Hanno introdotto nuove disposizioni in materia di:

- a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fpld dell'assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;
- b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 29/79;
- c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
- d) cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un'unica pensione.

Comma 400.

Autorizza le pubbliche amministrazioni, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 92/2012 fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite di 36 mesi - previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. n. 368 del 2001 - comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine

previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Comma 404.

Consente alle pubbliche amministrazioni di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 ma anche nell'anno 2011.

Comma 418.

Contempla la proroga di alcuni termini previsti dalla legge n. 190/2012 (cosiddetta "anticorruzione") in materia di contratti pubblici.

- Legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (G.U. n.286 del 7 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 206)

Titolo III. Sisma del maggio 2012

Art. 11. Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012

Comma 6.

Proroga dal 30 novembre al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore dei contribuenti colpiti dal sisma, sospesi precedentemente fino al 30 novembre 2012.

Comma 6-bis.

Aggiunge i comuni di Ferrara e Mantova all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 novembre 2012

"Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011" (G.U. n. 277 del 27 novembre 2012)

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 è determinata in misura pari a 2,7 dal 1° gennaio 2012.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 è determinata in misura pari a 3,0 dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (G.U. n. 265 del 13-11-2012)

Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Comma 2.

Individua la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) quale Autorità nazionale anticorruzione. Tra gli altri compiti, esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Comma 3.

la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. I provvedimenti adottati devono essere divulgati attraverso il sito web istituzionale.

Comma 4.

Stabilisce i compiti del Dipartimento della Funzione pubblica in materia.

Commi 7 e 8.

Fissano i compiti dell'organo di indirizzo politico delle P.A. e quelli del responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Quest'ultimo, tra l'altro, propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione all'organo politico che lo adotta e lo trasmette al Dipartimento della funzione pubblica.

Il responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Comma 9.

Individua le finalità del piano per la prevenzione della corruzione.

Comma 10.

Fissa ulteriori compiti gravanti sul responsabile per la prevenzione della corruzione.

Comma 11.

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la Scuola superiore della pubblica amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Inoltre, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, essa dovrà provvedere alla formazione

dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Commi da 12 a 14.

Chiariscono quali conseguenze abbia, in capo al responsabile per la prevenzione, l'avvenuta consumazione di un reato di corruzione, accertata con sentenza passata in giudicato, ovvero la ripetuta violazione delle misure di prevenzione previste nel piano di cui al comma 9 .

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente responsabile per la prevenzione deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Infine, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sulla propria attività.

Comma 15.

Stabilisce che, ai fini dell'attuazione della legge in esame, la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche debbono essere pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale, al fine di consentirne una agevole comparazione.

Comma 16.

Specifica che le pubbliche amministrazioni assicurino la trasparenza con particolare riguardo ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Comma 17.

Stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Commi da 19 a 26.

Novellano il codice dei contratti pubblici.

In particolare stabiliscono che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.

Comma 28.

Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio debbono essere consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Comma 29.

Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il

cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Comma 30.

Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Comma 32.

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni poi, sono chiamate a trasmettere in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in argomento.

Comma 33.

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici. Eventuali ritardi

nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Comma 38.

Aggiorna alcune norme riguardanti il procedimento amministrativo.

Commi 39 e 40.

Prevede che, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni, in occasione del monitoraggio sul lavoro flessibile, comunichino al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Comma 41.

Impone al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti, di astenersi dall'adozione di pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali, nonché dall'adozione del provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

Commi da 42 a 46.

Dettano una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici.

Comma 47.

L'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

Comma 51.

Introduce la norma sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In tali casi il dipendente non

può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Comma 62.

Novella il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente che abbia recato un danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Commi 75 77 78.

Novellano il codice penale modificando i reati di concussione e corruzione.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012)

Art. 1. Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

Precisa che le già normate modalità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali, si estendono a quelli verso lo Stato e gli enti pubblici nazionali.

Il recupero dell'importo, oggetto della compensazione, è effettuato, previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo.

- Decreto dell'Agenzia del Demanio 4 ottobre 2012 "Rettifica del decreto 20 dicembre 2004, concernente l'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Inpdap" (G.U. n. 239 del 12 ottobre 2012)

Individua l'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo di uno degli immobili indicati nel decreto rettificato.

- Decreto dell'Agenzia del Demanio 8 ottobre 2012 "Rettifica dei decreti 17 dicembre 2004, 10 gennaio 2008, 24 giugno 2009 e 22 febbraio

2008, relativi a beni immobili di proprietà dell'Inps" (G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012)

Individua l'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo degli immobili indicati nei decreti rettificati.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012 "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni" (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012)**

Definisce le regole tecniche relative alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC-ID valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

- **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012 "Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali"" (G.U. n. 256 del 2 novembre 2012)**

Modifica i tempi entro cui l'amministrazione deve certificare che il credito è certo liquido ed esigibile o rilevarne l'insussistenza.

Il termine passa da 60 a 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Superato tale periodo il creditore potrà presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per il rilascio della certificazione da concedere nei successivi 50 giorni.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91" (G.U. n. 226 del 27 settembre 2012)**

Le linee guida indicate prevedono che il piano degli indicatori illustri gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle amministrazioni pubbliche in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema economico e al contesto di riferimento.

Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:

- a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso;
- b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti.

Il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel "piano della performance" e nella "relazione sulla performance" di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.

I documenti costituenti il piano sono pubblicati nel sito Internet dell'amministrazione interessata, nella apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" insieme agli altri documenti ed informazioni ivi contenuti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Gli enti vigilati trasmettono altresì i documenti costituenti il piano, unitamente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2012 "Separati certificati di firma, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82" (*G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012*)

Definisce le modalità di attuazione del Codice dell'amministrazione digitale per quanto concerne il certificato qualificato di firma. Esso può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le informazioni, se pertinenti allo scopo, per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

Tali informazioni possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete.

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (G.U. n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173)

Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

Comma 1.

Interviene nella materia degli acquisti centralizzati delle PP.AA. prevedendo che i contratti stipulati, successivamente all'entrata in vigore della legge, in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo-qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Comma 2.

Prevede che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese, novellando, in tal modo, l'art. 2 comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici").